

VERBALE N° 00059-DELGIU2-2010

OGGETTO: DEFINIZIONE LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA EX ART.159 T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 267/2000 RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - SECONDO SEMESTRE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000

adotta la seguente deliberazione

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 08.02.2010 con atto n. 16 esecutivo ai fini di legge.

Premesso che, ai sensi dell'art. 159 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;

Premesso altresì che ai sensi del medesimo articolo sopra citato, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 28 maggio 1993 sono stati individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni;

Considerato che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, è necessario che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

Rilevato inoltre che per effetto della sentenza n. 69/1998 della Corte Costituzionale l'impignorabilità delle somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l'adozione dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, dei provvedimenti di impegno;

Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli enti locali;

Ritenuto di provvedere all'individuazione delle suddette somme per il semestre 01.07.2010 -31.12.2010 così ripartite:

DENOMINAZIONE	IMPORTO
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali	Euro 381.500,00
b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso	Euro 183.500,00
c) espletamento dei servizi locali indispensabili	Euro 460.000,00
TOTALE	Euro 1.025.000,00

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. per i motivi in premessa esposti di provvedere all'individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, di competenza degli enti locali destinate a:

DENOMINAZIONE	IMPORTO
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali	Euro 381.500,00
b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso	Euro 183.500,00
c) espletamento dei servizi locali indispensabili	Euro 460.000,00
TOTALE	Euro 1.025.000,00

per il semestre 01.07.2010/31.12.2010

di dare atto che il presente atto deliberativo verrà notificato al Tesoriere – Banca Antonveneta GRUPPO MONTE PASCHI – Filiale di Artegna, così come previsto dall'art.159 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03.